

pisco come non si possano sottrarre alla ricchezza mobile gli appalti. Per lo meno è necessario che non vengano sottoposti ad una tassa, che si risolve in danno dei danneggiati, perchè altrimenti questa non è più una legge in favore dei danneggiati, ma una legge, che darebbe modo al Governo di profitare della sventura, ciò che non è nelle sue intenzioni.

Presidente. Onorevole ministro, accetta?

Boselli, ministro delle finanze. Ripeto che non posso accettare questo emendamento. Esso esce interamente dal concetto e dallo scopo della legge.

Cambrey-Digny, relatore. La Commissione ha già dichiarato di non poterlo accettare.

Presidente. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Di Lorenzo ed altri deputati, col quale dopo le parole « I contratti di cui all'articolo 15 » si aggiungono queste altre: « come altresì i contratti di appalto, subappalto e forniture. »

Questo emendamento non è accettato né dalla Commissione, né dal Ministero.

Chi lo approva si alzi.

(Non è approvato).

Pongo a partito l'articolo 16.

(È approvato).

« Art. 17. Le anticipazioni e i mutui fatti ai termini dei precedenti articoli 15 e 16 da Istituti di credito fondiario saranno inoltre esenti fino al 31 dicembre 1900 dal compenso annuale di centesimi quindici per ogni cento lire imposto dall'articolo 7 della legge 22 febbraio 1886, n. 2922. »

(È approvato).

« Art. 18. È data facoltà al Governo di estendere in tutto o in parte al Comune di Spoleto, con Decreto Reale proposto dal ministro delle finanze, le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge presente. »

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Uno dell'onorevole Pompilj, così concepito:

« Sono estese al comune di Spoleto le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 11 della presente legge: »

Un altro degli onorevoli Grassi-Pasini ed Aprile, del tenore seguente:

Aggiungere dopo le parole: « al Comune di Spoleto » *le seguenti:* « e alla zone etnee dei circondari di Acireale e Catania. »

Efinalmente il terzo emendamento, firmato dagli onorevoli Giusso, Pavoncelli e Tondi, suona così:

« Il Governo del Re è autorizzato ad estendere al comune di Spoleto ed a Mattinata, borgata del comune di Montesantangelo (Foggia), le disposizioni contenute in questa legge. »

Pompilj. Due sole parole. V'è una regione d'Italia, laboriosa e silenziosa, che è troppo spesso dimenticata, malgrado che essa non abbia mai trascurato, dai tempi antichi ai moderni, il proprio dovere verso la patria; e questa regione è l'Umbria. Ora pare che neppure la sventura valga a riscattarla dal privilegio dell'oblio; perchè in questa legge, destinata appunto a recare alleviamento a varie città italiane della iattura patita dal terremoto, una nobilissima città dell'Umbria, Spoleto, che ha sofferto mali gravi, di 813 case avendone 450 più o meno fortemente danneggiate, si è dovuta ricordare da sé alla Commissione.

La quale allora ha introdotto a favor suo, e di ciò vivamente la ringrazio, questo articolo 18. Ma anche questo ha uno spirito di parzialità, di noverca, come direbbe l'onorevole Imbriani, perchè non estende tutti i benefici di questa legge a Spoleto, anzi esclude i più essenziali; e quelli che concede, non li concede in modo assoluto, ma solo dando facoltà al Governo di estenderli in tutto od in parte.

Io, col mio emendamento, chiedo di rimediare a questa parzialità, e non ho bisogno di spiegarne diffusamente le ragioni. Raccomando l'emendamento alla Camera, anche a nome dei colleghi Fani, Pantano, Fazi e di tutti gli altri deputati dell'Umbria; e sono sicuro che Governo e Commissione vorranno accoglierlo, perchè è ispirato al duplice sentimento della giustizia individuale e della equità nazionale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi-Pasini.

Grassi-Pasini. Dirò pochissime parole.

L'emendamento, che ho avuto l'onore di proporre, insieme all'onorevole Aprile, alla benevolenza della Camera, parmi molto modesto: esso abbandona tutta quella parte di sus-